

Polizza per la protezione dei Farmacisti copertura dei rischi: Incendio, Furto, Responsabilità Civile, Tutela Legale, Assistenza

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l'Italia

Farmacisti

Data di realizzazione: gennaio 2019 - Ultimo Aggiornamento: gennaio 2019

Questo documento rappresenta l'ultima versione aggiornata.



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le principali caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Zurich Insurance plc – Rappresentanza Generale per l'Italia. Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda - Registro del Commercio di Dublino n. 13460 - Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari – Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 – 20159 Milano – tel. +39.0259661 – Fax +39.0259662603. Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066. C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968.

Sito: www.zurich.it - Indirizzo PEC: zurich.insurance.plc@pec.zurich.it.

Con riferimento al bilancio di esercizio 2017, il patrimonio netto è pari a 2.199 milioni di euro, formato da un capitale sociale di 8 milioni di euro e riserve patrimoniali per 2.191 milioni di euro ed è definito applicando i principi contabili irlandesi (Irish GAAP).

L'indice di solvibilità di Zurich Insurance Plc, conforme alla normativa Solvency II, è del 135% e rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri ammissibili (EOF Eligible Own Funds) e il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR Solvency Capital Requirement).

Per le informazioni sulla società è disponibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) al seguente indirizzo: <http://www.zurich.it/avvisi-clienti/SFCRReport.htm>.

Di seguito l'ammontare del:

- requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 1.933 milioni di euro
- requisito patrimoniale minimo (MCR): 870 milioni di euro
- fondi propri ammissibili alla copertura dell'SCR: 2.615 milioni di euro
- fondi propri ammissibili alla copertura dell'MCR: 2.487 milioni di euro

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Estensioni

GARANZIA "INCENDIO"

Altri eventi coperti	<ul style="list-style-type: none">• Atti vandalici e dolosi ad opera di terzi (compresi i dipendenti): verificatisi anche in occasione di scioperi, tumulti e sommosse, nonché atti di terrorismo e sabotaggio, occupazione attuata da persone che partecipano agli atti suindicati.• Sovraccarico di neve.• Uragani, bufere, tempeste, e grandine e cose da esse trasportate.• Acqua penetrata nel fabbricato per intasamento di grondaie e pluviali causato esclusivamente da neve o grandine.
Estensioni	<ul style="list-style-type: none">• Rischi locativi: se l'assicurato non è proprietario dei locali, Zurich risponde dei danni materiali e diretti cagionati ai locali tenuti in locazione da incendio od altro evento garantito, nei limiti della somma assicurata a questo titolo.• Risorso terzi e/o locatari: Zurich risponde delle somme che l'assicurato sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge – per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi e/o locatari da sinistro indennizzabile a termini degli "Eventi coperti" indicati in polizza.• Elettronica: è assicurato l'indennizzo dei danni materiali e diretti arrecati a registratori di cassa, bilance, fatturatrici, macchine per scrivere e per calcolare, computer ed apparecchiature relative, telescriventi,

	<p>telecopiatrici, fotocopiatrici, fax, centralini telefonici, impianti video-citofonici e di allarme, il tutto costituente l'attrezzatura dell'esercizio da: (i) imperizia, negligenza, errata manipolazione; (ii) corto circuito, variazione di corrente, sovratensione, arcovoltaico, deficienza di isolamento, effetti di elettricità statica; (iii) mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, controllo, condizionamento d'aria o di automatismi di regolazione o di segnalazione; (iv) sabotaggio dei dipendenti; (v) traboccamento, rigurgito o rottura di fognature, infiltrazione di acqua, rovesciamento di liquidi in genere; (vi) alluvione, gelo, valanghe, neve, ghiaccio.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Merci e attrezzature presso terzi: Zurich risponde dei danni arrecati alle merci e attrezzature in deposito e/o in lavorazione presso terzi nel Territorio italiano. • Spese di demolizione e sgombero: sono comprese le spese necessarie per demolire sgomberare, trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro. • Spese di ricerca e ripristino: qualora sia assicurato il fabbricato, in caso di rottura che abbia provocato la fuoriuscita di acqua condotta dalle relative tubazioni, si rimborsano le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura stessa nonché per il ripristino delle parti di fabbricato danneggiate. • Indennità aggiuntiva: all'assicurato viene inoltre riconosciuta una somma forfettaria sino al 10% dell'Indennizzo liquidato per le partite "Fabbricato, Rischio locativo e Contenuto" per annualità assicurativa per le seguenti spese in quanto sostenute e documentate: (i) mancato godimento dei locali o perdita della pigione; (ii) onorari a periti, consulenti, ingegneri, architetti; (iii) oneri di urbanizzazione dovuti al Comune; (iv) ricostruzione di archivi e/o documenti, attestati, titoli di credito (procedura di ammortamento); (vii) rimozione e ricollocamento del contenuto;(viii) altri obblighi contrattualmente incombenti all'assicurato. • Danni indiretti: Zurich riconosce all'assicurato un importo forfettario di 150 euro per ogni giorno lavorativo di totale forzata inattività, purché di durata superiore a 7 giorni lavorativi e sino ad un massimo di 90 giorni per sinistro. • Anticipo indennizzi: Zurich anticipa un importo pari al 50% del presumibile danno indennizzabile, purché (i) l'assicurato abbia adempiuto a quanto previsto dalle condizioni di polizza; (ii) l'assicurato ne faccia esplicita richiesta e siano trascorsi almeno 90 giorni dalla data di presentazione della denuncia circostanziata degli enti danneggiati o distrutti dal sinistro; (iii) l'assicurato dimostri, nel caso sia stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, che i danni non sono stati causati con dolo del contraente o dell'assicurato stesso; (iv) non ricorrano le condizioni nella scheda di polizza; (v) il presumibile indennizzo sia superiore al 20% della somma assicurata o superiore a 52.000 euro; (vi) non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità del danno. • Colpa grave: i danni derivanti dagli "Eventi coperti" vengono indennizzati anche se causati: (i) da colpa grave del contraente o dell'assicurato e/o dei loro familiari conviventi; (ii) da colpa grave delle persone di cui l'assicurato deve rispondere a norma di legge.
GARANZIA "FURTO"	
Estensioni	<ul style="list-style-type: none"> • Indennità aggiuntiva: all'assicurato viene inoltre riconosciuta una somma forfettaria per le seguenti spese in quanto sostenute e documentate: (i) onorari del perito scelto dall'assicurato in conformità a quanto previsto in polizza; (ii) costi sostenuti per la documentazione del danno; (iii) potenziamento dei mezzi di chiusura e protezione danneggiati; (iv) altri obblighi contrattualmente incombenti all'assicurato.
GARANZIA "RESPONSABILITÀ CIVILE"	
Altri rischi coperti	<ul style="list-style-type: none"> • Limitatamente ai lavori presso terzi: (i) i danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'assicurato o da lui detenute; (ii) i danni ai locali ove si eseguono i lavori, agli infissi e alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi che per volume o peso non possono essere rimossi. • Il rischio derivante dalle operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merci, nonché dall'installazione presso terzi delle cose vendute. • I danni derivanti dallo smercio delle cose vendute o consegnate: purché il danno si verifichi entro un anno dalla vendita e consegna delle stesse e comunque durante il periodo di validità del contratto. • Rischio derivante dalla proprietà degli apparecchi medicali e dei presidi medico-chirurgici dati in uso a terzi. • Il Rischio derivante dalla proprietà e/o conduzione dei fabbricati o terreni nei quali si svolge l'attività dichiarata: l'assicurazione comprende (i) i rischi derivanti dalle antenne radio-televisive, dagli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato compresi i parchi, alberi di alto fusto, strade private e recinzioni in genere nonché da cancelli anche automatici; (ii) i danni derivanti da spargimento di acqua, purché conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture e quelli prodotti da rigurgito di fogne. • Il rischio derivante da lavori di ordinaria e di straordinaria manutenzione purché affidati a terzi, dei fabbricati e/o terreni, nei quali si svolge l'attività. • Il rischio derivante dalle attrezzature esistenti e dalle attività svolgentesi nell'esercizio, per danni agli automezzi di terzi, inclusi quelli dei dipendenti, in sosta nei parcheggi di pertinenza dell'esercizio stesso.

	<ul style="list-style-type: none"> • La responsabilità civile personale di ciascun dipendente, prestatori di lavoro dell'assicurato per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle loro mansioni. • I danni provocati ai clienti durante le dimostrazioni di prodotti da personale non alle dipendenze dell'assicurato. • I danni a mezzi di trasporto sotto carico e/o scarico. • Committenza: Zurich si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento, quale civilmente responsabile, nella sua qualità di committente: (i) dei suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori e motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto all'assicurato; (ii) delle persone addette al servizio di pulizia e/o manutenzione nell'esercizio assicurato.
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?	
GARANZIA "INCENDIO"	
Garanzie aggiuntive	<ul style="list-style-type: none"> • Fenomeno elettrico: il limite previsto per l'azione di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici si intende elevato dell'importo indicato in polizza. • Merci in refrigerazione: l'assicurazione vale per i danni subiti dalle merci in refrigerazione custoditi in celle e/o recipienti frigoriferi a causa di (i) mancata od anormale erogazione del freddo; (ii) fuoriuscita del fluido frigorifero; conseguenti (iii) ad eventi previsti da questa garanzia; (iv) all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, negli impianti di adduzione dell'acqua, negli impianti di produzione e distribuzione dell'energia elettrica dell'esercizio; (v) a black out a seguito dell'accidentale verificarsi di guasti o rotture negli impianti di produzione e distribuzione dell'energia elettrica non di pertinenza dell'esercizio assicurato. • Rottura lastre: è assicurato l'indennizzo dei danni materiali e diretti a seguito di rottura di lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetro, insegne di cristallo e non, di pertinenza dell'esercizio e/o delle parti di fabbricato di uso comune e anche se non è assicurato il fabbricato stesso. • Elettronica: il limite previsto per la garanzia "Elettronica" si intende elevato dell'importo indicato in polizza. • Supporti di dati - maggiori costi: Zurich corrisponde le spese effettivamente sostenute e documentate per la ricostituzione, da effettuarsi entro 120 giorni dal giorno del sinistro, delle informazioni contenute nei supporti di dati danneggiati comprensive del valore dei supporti stessi ed i maggiori costi per l'utilizzo di un elaboratore equivalente. • Programmi operativi per sistemi di elaborazione dati (C.E.D.): sono compresi in garanzia i programmi operativi purché rientranti nella somma assicurata. • Allagamento: Zurich indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da allagamento verificatosi all'interno del fabbricato a seguito di (i) formazione di ruscelli od accumulo esterno d'acqua; (ii) fuoriuscita d'acqua, non dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici, tecnici, grondaie e pluviali. • Terrorismo: Zurich indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da eventi non altrimenti esclusi, verificatisi in occasione di atti di terrorismo. • Spese di ricerca e ripristino: il limite previsto per la garanzia "Spese di ricerca e ripristino" si intende elevato a 3.000 euro. • Danni indiretti l'importo forfettario riconosciuto all'assicurato per ogni giorno lavorativo di totale forzata inattività si intende elevato a 300 euro.
GARANZIA "FURTO"	
Garanzie aggiuntive	<ul style="list-style-type: none"> • Merci e attrezzature trasportate: furto e rapina di merci e/o attrezzature trasportate, pertinenti alla farmacia, su autoveicoli in uso all'assicurato guidati dallo stesso o dai suoi familiari o dipendenti addetti all'esercizio. • Portavalori: sono assicurati i valori contro (i) il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto; (ii) il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto li ha indossato od a portata di mano; (iii) il furto strappandoli di mano o di dosso all'incaricato stesso; (iv) la rapina; commessi sulla persona dell'assicurato, dei suoi soci, dei suoi familiari, dei prestatori di lavoro nello svolgimento delle funzioni indicate in polizza. • Distributore automatico esterno: l'assicurazione è estesa ai danni da furto del distributore automatico di prodotti parafarmaceutici e del relativo contenuto. • Rapina effetti personali: limitatamente alla rapina avvenuta nei locali, si intendono assicurati anche gli effetti personali dell'assicurato, dei suoi familiari, dei suoi prestatori di lavoro, dei clienti e dei fornitori.
GARANZIA "RESPONSABILITÀ CIVILE"	
Garanzie aggiuntive	<ul style="list-style-type: none"> • Assicurazione R.C verso i prestatori di lavoro (R.C.O.): Zurich si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile. L'assicurazione vale anche per le azioni esperite dall'I.N.P.S.

	<ul style="list-style-type: none"> • Danni da interruzione o sospensione di attività: la garanzia comprende i danni derivanti da interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguente a sinistro indennizzabile a termini di polizza.
GARANZIA “TUTELA LEGALE”	
Forma base	<ul style="list-style-type: none"> • Procedimenti Penali: la garanzia riguarda la tutela del contraente e dell'assicurato qualora, a causa di fatti o eventi connessi allo svolgimento dell'attività dichiarata in polizza, siano sottoposti a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione, compresi quelli derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa. • Procedimenti penali per delitti dolosi: la garanzia vale per la tutela dei diritti del contraente e dell'assicurato che siano sottoposti a procedimento penale per delitto doloso, purché vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o nei loro confronti venga emesso decreto di archiviazione. • Opposizione alle sanzioni amministrative: la garanzia riguarda la tutela dei diritti del contraente e dell'assicurato qualora debbano presentare ricorso gerarchico e/o opposizione al Giudice ordinario di primo grado competente avverso una sanzione amministrativa comminata dall'Autorità preposta.
Forma completa	<ul style="list-style-type: none"> • Procedimenti Civili e Penali: la garanzia riguarda la tutela del contraente e dell'assicurato qualora, a causa di fatti connessi allo svolgimento della propria attività (i) in ambito civile extracontrattuale subiscano i danni e le spese indicate in polizza; (ii) in ambito civile contrattuale subiscano danni o devono sostenere le spese indicate in polizza. • Procedimento penale: la garanzia riguarda la tutela dei diritti del contraente e dell'assicurato qualora, a causa di fatti connessi allo svolgimento dell'attività assicurata, siano sottoposti a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione, compresi quelli derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa. • Procedimenti penali per delitti dolosi: la garanzia vale per la tutela dei diritti del contraente e dell'assicurato che siano sottoposti a procedimento penale per delitto doloso, purché vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o nei loro confronti venga emesso decreto di archiviazione. • Opposizione alle sanzioni amministrative: la garanzia riguarda la tutela dei diritti del contraente e dell'assicurato qualora debbano presentare ricorso gerarchico e/o opposizione al Giudice ordinario di primo grado competente avverso una sanzione amministrativa comminata dall'Autorità preposta.
Garanzia aggiuntiva	<ul style="list-style-type: none"> • Vertenze contrattuali con i clienti: la garanzia viene estesa alle vertenze contrattuali relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'assicurato.



Che cosa NON è assicurato?

GARANZIA “INCENDIO”

Estensioni	<ul style="list-style-type: none"> • Con riferimento alla garanzia “Atti vandalici” non sono considerati terzi: (i) il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato; qualsiasi altro parente od affine se con lui convivente; (ii) quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti precedenti. • Con riferimento alla garanzia “Uragani, bufere, tempeste, grandine e cose da esse trasportate”: (i) danni provocati dall'acqua alle merci poste in locali interrati e seminterrati, collocate ad altezza inferiore a cm. 12 dal suolo; (ii) i danni provocati da accumulo esterno di acqua; (iii) i danni provocati da acqua e/o grandine penetrata attraverso finestre e/o lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione; (iv) dei danni ai collettori solari, tende e relativi sostegni, cose mobili all'aperto, tettoie, serre e quanto in esse riposto, alle antenne e simili installazioni esterne. • Con riferimento alla garanzia “Ricorso terzi e/o locatari”: i danni alle cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo. Non sono considerati terzi: (i) il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente; (ii) quando l'assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; (iii) le società le quali rispetto all'assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, nonché gli amministratori delle medesime. • Con riferimento alla garanzia “Elettronica”: (i) i danni causati con dolo del contraente o dell'assicurato; (ii) i danni da eventi coperti nelle sezioni “Incendio” e “Furto”; (iii) i danni per mancata o inadeguata manutenzione; (iv) i danni a tubi e valvole elettroniche, lampade ed altre fonti di luce; (v) i danni di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei beni assicurati. • Con riferimento alla garanzia “Spese di ricerca e ripristino”: le spese relative alla ricerca e riparazione di (i) tubazioni interrate e quelle relative agli impianti di irrigazione esterne al fabbricato; (ii) pannelli radianti.
-------------------	--

<p style="text-align: center;">Garanzie aggiuntive</p>	<ul style="list-style-type: none"> • I danni causati con dolo del contraente o dell'assicurato. • I danni a tubi e valvole elettroniche, lampade ed altre fonti di luce. • I danni di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei beni assicurati. • Con riferimento alla garanzia “Merci in refrigerazione” sono esclusi i danni dovuti a vizio di costruzione o difetto di manutenzione degli impianti di refrigerazione. • Con riferimento alla garanzia “Rottura lastre”: i danni (i) determinati da dolo del contraente o dell'assicurato; (ii) verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori che richiedono la prestazione di maestranze; (iii) dovuti a difettosa installazione o vizio di costruzione nonché a rigature o scheggiature; (iv) provocati da atti vandalici e dolosi ad opera di terzi (salvo quanto previsto alla voce “Altri eventi coperti”); (v) a lastre di marmo e/o simili e pietre dure costituenti pavimentazioni e/o rivestimenti murali. • Con riferimento alla garanzia “Programmi operativi per sistemi di elaborazione dati (C.E.D.): i programmi applicativi e/o personalizzati. • Con riferimento alla garanzia “Contratti di assistenza tecnica”: guasti meccanici ed elettrici originatisi all'interno dell'apparecchiatura assicurata. • Con riferimento alla garanzia “Allagamento”: i danni alle merci la cui base è posta all'altezza inferiore a 12 cm. dal suolo. • Con riferimento alla garanzia “Terrorismo”: (i) le perdite, i danni, i costi, le spese, direttamente o indirettamente causati da e/o derivanti da e/o in connessione con inquinamento e/o contaminazione nucleare, biologica, chimica; (ii) i danni, le perdite, i costi e le spese di qualsiasi natura direttamente od indirettamente riconducibili a qualsiasi azione presa per controllare, prevenire, reprimere o, a qualsiasi titolo, per contrastare un atto di terrorismo; (iii) i danni causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini, sia naturali che artificiali; (iv) i danni da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione od omissione di controlli o manovre, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro.
GARANZIA “FURTO”	
<p style="text-align: center;">Garanzie base</p>	<ul style="list-style-type: none"> • I danni da furto avvenuti quando non esistono i mezzi di chiusura indicati in polizza e quelli commessi attraverso le luci di serramenti, inferriate o intelaiature fisse, senza effrazione delle relative strutture o congegni di chiusura.
GARANZIA “RESPONSABILITÀ CIVILE”	
<p style="text-align: center;">Estensioni</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Con riferimento alla garanzia “Rischio derivante dalla proprietà e/o conduzione dei fabbricati o terreni nei quali si svolge l'attività dichiarata, compresi gli impianti interni ed esterni”: i muri di sostegno o di contenimento di altezza superiore a 2 m. • Con riferimento alla garanzia “Rischio derivante dalla proprietà di apparecchi medicali e dei presidi medico-chirurgici dati in uso a terzi” le spese per le relative riparazioni o sostituzioni, nonché i danni conseguenti a mancato suo o a mancata disponibilità. • Con riferimento alla garanzia “Rischio derivante dalle operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merci”: i rischi derivanti dalla circolazione di veicoli a motore.
<p style="text-align: center;">Garanzie aggiuntive</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Con riferimento alla garanzia “Assicurazione R.C verso i prestatori di lavoro”: le malattie professionali.
GARANZIA “TUTELA LEGALE”	
<p style="text-align: center;">Garanzie aggiuntive</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Con riferimento alla garanzia “procedimenti penali per delitti dolosi”: i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa.



Ci sono limiti di copertura?

GARANZIA “INCENDIO”

- L'ammontare del danno per la partita “Fabbricati” si ottiene applicando il deprezzamento (subito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione e ad ogni altra circostanza concomitante) alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte o per ripartire quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

	<ul style="list-style-type: none"> L'ammontare del danno per la partita "Macchinario - Attrezzatura - Arredamento" si determina deducendo dal costo di riparazione o di rimpiazzo, al netto del deprezzamento subito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione e ad ogni altra circostanza concomitante), il valore di ciò che resta dopo il sinistro nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.
Estensioni	<ul style="list-style-type: none"> L'assicurazione è prestata per il valore a nuovo. Per valore a nuovo si intende: (i) per il fabbricato o il rischio locativo, il costo di ricostruzione a nuovo di un fabbricato con le stesse caratteristiche costruttive (esclusa l'area); (ii) per il contenuto, macchinari, attrezzature, macchine agricole, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per uso e qualità (escluse le merci e le ricette farmaceutiche). Con riferimento alla garanzia "Atti vandalici" sono esclusi: (i) i danni verificatisi in occasione di serrate o nel corso di confisca, requisizione, sequestro o qualsiasi altro spossessamento per ordine di qualsiasi Autorità; (ii) i danni da furto e rapina, atti vandalici e dolosi a scopo di furto, tentato furto e/o rapina; (iii) i danni da deturpamento o imbrattamento; con riferimento alla garanzia "Elettronica" sono esclusi i danni (i) derivanti da deperimento, logoramento, ossidazione, corrosione ed usura in genere; (ii) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi; (iii) per cause delle quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, il venditore o il locatore dei beni assicurati.
Garanzie aggiuntive	<ul style="list-style-type: none"> Sono esclusi i danni da eventi previsti dalle sezioni "Incendio" e "Furto". Sono esclusi i danni derivanti da deperimento, logoramento, ossidazione, corrosione ed usura in genere. Sono esclusi i danni verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi; per cause delle quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, il venditore o il locatore dei beni assicurati. Sono esclusi i danni per mancata o inadeguata manutenzione. Con riferimento alla garanzia "Altri eventi coperti" sono esclusi i danni (i) verificatisi in occasione di serrate o nel corso di confisca, requisizione, sequestro o qualsiasi altro spossessamento per ordine di qualsiasi Autorità; (ii) da furto e rapina, atti vandalici e dolosi a scopo di furto, tentato furto e/o rapina; (iii) i danni derivanti da atti di terrorismo. Con riferimento alla garanzia "Ricorso terzi e/o locatari" sono esclusi i danni di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo. Con riferimento alla garanzia "Allagamento" sono esclusi i danni (i) causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini; (ii) causati da mareggiata, marea, maremoto e penetrazione di acqua marina; (iii) avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dal vento o dalla grandine; (iv) causati da gelo, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, ancorché conseguenti all'evento coperto dalla presente garanzia; (v) da franamento, cedimento o smottamento del terreno.
GARANZIA "FURTO"	
Garanzie base	<ul style="list-style-type: none"> La garanzia "Furto" è operante a condizione che: (i) le pareti ed i solai dei locali contenenti le cose assicurate, confinanti con l'esterno o con locali occupati da altri o di uso comune, siano costruiti in muratura; (ii) ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situati in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei mezzi indicato in polizza.
Estensioni	<ul style="list-style-type: none"> L'assicurazione è prestata per il valore a nuovo. Per valore a nuovo si intende: (i) per il fabbricato o il rischio locativo, il costo di ricostruzione a nuovo di un fabbricato con le stesse caratteristiche costruttive (esclusa l'area); (ii) per il contenuto, macchinari, attrezzature, macchine agricole, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per uso e qualità (escluse le merci e ricette farmaceutiche).
Garanzie aggiuntive	<ul style="list-style-type: none"> La garanzia "Portavalori" opera a condizione che (i) la persona che effettua il trasporto e quelle che l'accompagnano abbiano i seguenti requisiti di età superiore ai 18 anni e inferiore ai 75 anni; (ii) la persona, che effettua il trasporto, non presenta nessuna minorazione fisica che la rendano inadatta all'effettuazione del trasporto; (iii) per trasporti eccedenti 26.000 euro e sino a 52.000 euro, la persona che effettua il trasporto stesso sia accompagnata da almeno un altro incaricato dell'assicurato; (iv) per trasporti eccedenti 52.000 euro e sino a 160.000 euro, la persona che effettua il trasporto stesso sia accompagnata da almeno altri due incaricati, di cui almeno uno munito di arma da fuoco; (v) i trasporti eccedenti 160.000 euro siano effettuati mediante furgone blindato con equipaggio armato.

GARANZIA “RESPONSABILITÀ CIVILE”**Estensioni**

- Le garanzie “ Rischio derivante dalla proprietà e/o conduzione dei fabbricati o terreni nei quali si svolge l’attività dichiarata, compresi gli impianti interni ed esterni” e “Rischio derivante da lavori di ordinaria e di straordinaria manutenzione” operano a secondo rischio e cioè per eccedenza rispetto ai massimali dell’altra assicurazione.
- Con riferimento alla garanzia “Rischio derivante dalle attrezzature esistenti e dalle attività svolgentesi nell’esercizio, per danni agli automezzi di terzi, inclusi quelli dei dipendenti, in sosta nei parcheggi di pertinenza dell’esercizio stesso” sono esclusi i danni da furto, quelli conseguenti a mancato uso dei veicoli nonché quelli alle cose trovantis nei veicoli stessi.

GARANZIA “TUTELA LEGALE”**Garanzie aggiuntive**

- La garanzia “Procedimenti civile e penali” opera soltanto nel caso in cui l’assicurato abbia in corso un’assicurazione di responsabilità civile idonea a coprire il rischio. In tal caso, la garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dalla predetta copertura, per spese di resistenza e soccombenza.

Ove non diversamente concordato, l’assicurazione “Incendio”, per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato:

Garanzia	Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro)	Limiti di indennizzo specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo
Fenomeno elettrico, ovverosia azione di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualunque causa provocati che si manifestassero negli impianti	100 euro per sinistro	1.500 euro per ogni anno assicurativo
Danni materiali diretti da spargimento di acqua e altri fluidi provocati da rottura accidentale di condutture, impianti idrici, tecnici	150 euro per sinistro	-
Atti vandalici	500 euro per sinistro	70% della somma assicurata
Sovraccarico di neve	10% con il minimo di 500 euro per sinistro	26.000 euro per ogni anno assicurativo
Uragani, bufere, tempeste, grandine, vento, tombe d’aria e cose da esse trasportate	250 euro	70% della somma assicurata
Ricorso terzi e/o locatari	-	20% del massimale stesso
Merci ed attrezzature presso terzi	-	10% della partita contenuto
Elettronica	150 euro	1.500 euro per annualità assicurativa
Spese di demolizione e sgombero	250 euro	10% dell’indennizzo liquidabile a termini di polizza
Spese di ricerca e ripristino	150 euro per sinistro	1.500 euro per anno assicurativo
Indennità aggiuntiva	-	10% dell’indennizzo liquidato 10.000 euro per annualità
Danni indiretti	-	16.000 euro
Merci in refrigerazione	10%	750 euro
Supporti di dati magnetici- maggiori costi	-	5% della somma assicurata
Garanzie aggiuntive	250 euro per sinistro	-
Allagamento	300 euro per sinistro	-
Terrorismo	-	10% del limite di indennizzo indicato in polizza

Garanzia "Furto"	Ove non diversamente concordato, l'assicurazione "Furto", per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato:		
	Garanzia	Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro)	Limiti di indennizzo specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo
	Valori inerenti all'attività ovunque riposti nei locali della farmacia e sue dipendenze	-	3.000 euro per sinistro e 6.000 euro per anno assicurativo
	Quadri ed oggetti d'arte	-	2.500 euro per singolo pezzo
	Valori trasportati all'esterno della farmacia		3.000 euro per sinistro e 6.000 euro per anno assicurativo
	Locali ed i relativi serramenti	-	5.000 euro per sinistro e 10.000 euro per anno assicurativo
	Furto, rapina, e atti vandalici ad archivi e documenti attestanti titoli di credito	-	10% della somma assicurata per il contenuto
	Furto, rapina di merci ed attrezzature presso terzi cui siano state affidate in custodia, in lavorazione, per confezionamento, imballaggio e/o vendita, prescindendo dalle caratteristiche dei mezzi di chiusura	-	10% della somma assicurata per il contenuto
	Spese documentate per l'avvenuta sostituzione delle serrature dei locali contenenti le cose assicurate	-	150 euro per singolo sinistro
	Merci e attrezzature trasportate	20%	-
	Portavalori	10%	-
	Distributore automatico esterno	20%	-
Indennità aggiuntiva	-	10% con il massimo di 2.000 euro	
Garanzia "Responsabilità civile"	Ove non diversamente concordato, l'assicurazione "Responsabilità civile", per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato:		
	Garanzia	Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro)	Limiti di indennizzo specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo
	I danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'assicurato o da lui detenute	100 euro per ogni sinistro	52.000 euro per sinistro e per anno assicurativo
	Rischio derivante dalla proprietà e/o conduzione dei fabbricati o terreni nei quali si svolge l'attività dichiarata, compresi gli impianti interni ed esterni	100 euro per ogni sinistro	-
	Il rischio derivante dalle attrezzature esistenti e dalle attività svolgentesi nell'esercizio, per danni agli automezzi di terzi, inclusi quelli dei dipendenti, in sosta nei parcheggi di pertinenza dell'esercizio stesso	100 euro per ogni veicolo	-
	Danni a mezzi di trasporto sotto carico e/o scarico	100 euro per ogni mezzo danneggiato	-
	Committenza	250 euro	-
	Assicurazione R.C verso i prestatori di lavoro	2.500 euro	-
Danni da interruzione o sospensione di attività	10% per ogni sinistro con il minimo di 250 euro	150.000 euro per sinistro e per anno assicurativo	

Garanzia “Tutela legale”	Ove non diversamente concordato, l'assicurazione “Tutela legale”, per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato:		
	Garanzia	Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro)	Limiti di indennizzo specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo
	Spese per l'assistenza di un'interprete	-	10 ore
	Spese relative a traduzione di verbali o atti del procedimento	-	1.000 euro
	Anticipo della cauzione, disposta dall'Autorità competente	-	10.000 euro
	Procedimenti penali per delitti dolosi-anticipo delle spese legali	-	3.000 euro
Sanzioni amministrative	500 euro	-	
Garanzia “Assistenza”	Ove non diversamente concordato, l'assicurazione “Assistenza”, per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato:		
	Garanzia	Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro)	Limiti di indennizzo specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo
	Idraulico per interventi di emergenza	-	200 euro per sinistro
	Elettricista per interventi di urgenza	-	200 euro per sinistro
	Fabbro per interventi di emergenza	-	200 euro per sinistro
	Serrandista in caso di emergenza	-	200 euro per sinistro
	Vetraio per interventi di emergenza	-	200 euro per sinistro
	Interventi di emergenza per danni d'acqua	-	200 euro per sinistro
	Invio di un sorvegliante	-	200 euro per sinistro
	Rientro anticipato	-	200 euro per sinistro
Invio di un medico	-	200 euro per sinistro	



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro
	<p>Con riferimento alle garanzie “Incendio “ e “Furto”</p> <p>Il contraente o l'assicurato deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; • trasmettere a Zurich nei 5 giorni successivi un elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose perdute o danneggiate, mettendo a disposizione tutta la documentazione probatoria in suo possesso. <p>In caso di furto o di incendio o rapina o di sinistro di sospetta origine dolosa, il contraente deve inoltre denunciare il fatto all'Autorità giudiziaria entro 48 ore da quando ne è venuto a conoscenza e inoltrare copia di tale denuncia a Zurich entro 3 giorni successivi.</p> <p>L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto.</p> <p>Con riferimento alla garanzia “Responsabilità civile”</p> <p>Il contraente deve fare denuncia per iscritto all'intermediario assicurativo al quale è assegnata la polizza oppure a Zurich entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, a esclusione dei sinistri mortali, per i quali il suddetto termine è ridotto a 3 giorni. La denuncia deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la narrazione del fatto;

	<ul style="list-style-type: none"> • l'indicazione delle conseguenze; • il nome ed il domicilio dei danneggiati; • la data e le cause del sinistro ed ogni altra notizia e documentazione utile per la gestione delle vertenze da parte di Zurich. <p>Agli effetti della garanzia "Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)", il contraente deve denunciare soltanto i sinistri mortali, quelli per i quali ha ricevuto notizia dell'avvio di inchiesta da parte delle autorità competenti o quelli per i quali ha ricevuto richiesta di risarcimento. Alla denuncia devono far seguito con urgenza i documenti, gli atti giudiziari civili, penali ed amministrativi relativi al sinistro, oltre ad una relazione confidenziale sui fatti.</p> <p>L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto.</p> <p>Con riferimento alla garanzia "Tutela legale"</p> <p>L'assicurato deve darne tempestiva comunicazione a DAS in via preferenziale o, subordinatamente, a Zurich trasmettendo tutti gli atti o documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro.</p> <p>L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto.</p> <p>Con riferimento alla garanzia "Assistenza"</p> <p>L'assicurato dovrà comunicare con precisione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il tipo di assistenza di cui necessita; • nome e cognome; • numero di polizza preceduto dalla sigla ZURF; • indirizzo del luogo in cui si trova; • il recapito telefonico dove la Centrale Operativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza. <p>Assistenza da parte di altre imprese</p> <p>Zurich si avvale di Mapfre Asistencia S.A.</p> <p>Gestione da parte di altre imprese</p> <p>Zurich affida la gestione dei sinistri di Tutela legale a D.A.S.</p> <p>Prescrizione</p> <p>I diritti derivanti dal contratto di assicurazione (diversi dal diritto al pagamento delle rate di premio) si prescrivono in due anni dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento del danno all'assicurato o ha promosso l'azione contro di lui. Per le garanzie diverse dalla responsabilità civile, il termine di prescrizione è di due anni e decorre dal giorno in cui si è verificato il fatto che ha generato il danno.</p>
<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p>	<p>Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del codice civile.</p>
<p>Obblighi dell'impresa</p>	<p>Il pagamento dell'indennizzo è eseguito da Zurich entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, sempreché non sia stata fatta opposizione, o della sentenza passata in giudicato. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento viene effettuato qualora, dalla procedura stessa, risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dalla polizza.</p>



Quando e come devo pagare?

<p>Premio</p>	<p>Le somme assicurate, i massimali, il premio, nonché gli eventuali massimi risarcimenti e limiti di garanzia – se espressi in cifra assoluta – sono collegati all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati (senza tabacchi) pubblicato dall'Istituto Centrale di Statistica.</p> <p>Il diritto all'adeguamento sorge quando la differenza tra detti indici sia non inferiore al 5%.</p> <p>È in facoltà di ciascuna delle parti di rinunciare all'adeguamento della polizza qualora l'indice superi del 100% quello inizialmente stabilito. In tal caso, le somme assicurate ed il premio resteranno quelli risultanti dall'ultimo adeguamento.</p>
<p>Rimborso</p>	<p>In caso di recesso Zurich, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.</p>



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	La garanzia “Merci ed attrezzature trasportate” opera esclusivamente durante i trasporti effettuati mediante autoveicoli completamente chiusi e non telonati per operazioni di consegne e/o prelievi tra le ore 5 e le ore 21.
Sospensione	In caso di trasloco, l'assicurazione vale anche nella nuova ubicazione previa comunicazione scritta alla Zurich e fino alle ore 24 del 15° giorno successivo; scaduto tale termine, l'assicurazione cessa nei confronti della vecchia ubicazione. L'assicurazione resta inoltre automaticamente sospesa se il contraente non paga le rate di premio successive alla prima, a partire dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, Zurich può recedere dall'assicurazione con preavviso di trenta giorni, mediante lettera raccomandata.
Risoluzione	Non sono presenti ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

È rivolto alle farmacie che desiderano assicurare i rischi connessi all'esercizio della loro attività.



Quali costi devo sostenere?

- Costi di intermediazione

La quota parte percepita in media dagli Intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 18,32%, calcolato sul premio lordo.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:</p> <p>ZURICH INSURANCE plc Rappresentanza Generale per l'Italia Ufficio Gestione Reclami Via Benigno Crespi, 23 – 20159 Milano Fax numero: 02.2662.2243 E-mail: reclami@zurich.it PEC: reclami@pec.zurich.it</p> <p>È altresì possibile inviare il reclamo tramite il sito www.zurich.it nella sezione dedicata ai Reclami.</p> <p>La Compagnia deve fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo. Per i reclami che hanno come oggetto il comportamento degli intermediari iscritti nella sez. A e nella sez. F del RUI e dei loro dipendenti o collaboratori, il termine di riscontro di 45 giorni potrà essere esteso fino ad un massimo di 60 giorni, al fine di garantire il contraddittorio con l'intermediario interessato.</p>
All'IVASS	<p>All'IVASS vanno indirizzati i reclami:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aventi ad oggetto l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte delle compagnie di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; - in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva ad un reclamo indirizzato alla Compagnia.

	<p>I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:</p> <p>IVASS Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma Fax 06.42133206 Pec: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it</p> <p>Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell'Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito www.zurich.it.</p> <p>Zurich Insurance plc è una società facente parte del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd, ha la propria sede legale in Zurich House, Ballsbridge Park 4, Dublino, Irlanda ed è sottoposta all'Autorità di Vigilanza irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari (Central Bank of Ireland, www.centralbank.ie). Zurich Insurance plc svolge la propria attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento attraverso la propria Rappresentanza Generale per l'Italia avente sede in via Benigno Crespi 23, 20159, Milano, Italia.</p>
--	---

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):

<p>Mediazione</p>	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).</p> <p>La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti).</p>
<p>Negoziazione assistita</p>	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.</p> <p>La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti € 50.000 (salvo che, in relazione a quest'ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria).</p>
<p>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</p>	<p>L'arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all'interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia.</p> <p>Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente – individuabile al sito www.ec.europa.eu/fin-net – e chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA PREVEDE NEL PROPRIO SITO INTERNET UN'AREA RISERVATA (c.d. HOME INSURANCE) CON LA POSSIBILITÀ PER IL CONTRAENTE DI RICHIEDERE LE CREDENZIALI DI ACCESSO.